



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

78 - 2022 - 2 - 312

LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2022, N. 2

Sostituzione dell'articolo 13, comma 47, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale)

Art. 1

Modifiche all'articolo 13, comma 47 della legge regionale n. 17 del 2021

1. Il comma 47 dell'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) è così sostituito:
"47. Nel mare territoriale della Sardegna, a decorrere dal 15 aprile 2022, è vietato il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni e comunque fino alla data del 30 aprile 2025."

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).